

Segreteria di Gabinetto, App. A, f. 10, ins. 13

[296r]*

Questa *Memoria* non fu presentata sotto questo aspetto ma dove conveniva fu riportata nel prospetto

*Memoria sulle Osservazioni apposte alla Costituzione*¹

Sulla variazione che si vede fatta all'articolo 23 si supplicherà che sia permesso di indicare in termini generali le esenzioni accordate a deversi altri luoghi dello Stato oltre al sistema d'ampia libertà privilegiata introdotta nelle Maremme e provincia inferiore di Siena, poiché non pare praticabile di individuare tutti i luoghi e tutte le esenzioni e molto meno di caratterizzare quelle che sieno veramente tali distinguendole da ciò che sia di costituzione o convenzione antica dei luoghi medesimi, onde si rischierebbe di fare qualche omissione e di dar luogo di dedurre in questione se le esenzioni solamente [296v] nominate si vogliano mantenere e si abbiano per escluse le altre, sicché mediante una espressione generale che comprenda e confermi le cose nel suo stato attuale nulla vi resterà di dubbio o questionabile.

Sull'aggiunto all'articolo 25 si osserverebbe umilmente come la quantità dei tribunali foranei, i loro ministri ed impiegati e le leggi e tariffe loro sono appunto oggetti di delicatissima premura ed anche importante al servizio dei popoli cui sono dedicate, onde si supplicherrebbe a riflettere che in questo punto particolarmente potrebbe essere opportuno il fissare che non possa venir fatta variazione alcuna senza l'intervento del voto pubblico poiché quantunque si voglia permettere soltanto la diminuzione dei tribunali, ministri, tariffe, vi si aggiunge anche la semplicizzazione delle loro leggi e questo basta perché [297r] tutto possa una volta succedere, con danno, scomodo o dispiacere dei popoli che in questa materia non trovano il loro beneficio nei semplici oggetti pecuniari ma nel comodo, sicurezza, giustizia ed imparzialità dell'amministrazione di giustizia, onde parrebbe che con i principi fondamentali della Costituzione concordasse benissimo il non imporre altrimenti la limitazione suddetta la quale sarebbe benissimo confidata alla libera facoltà del Sovrano se le migliori volontà dei sovrani non si vedessero troppo spesso diventare la materia ed il mezzo dello sfogo delle passioni, delli errori e dei capricci ministeriali che disgustano i popoli, gli vessano o gli nuocono sotto certi nomi troppo rispettabili ed in quei casi e modi appunto che hanno forse fatto vedere a V.A.R. come il [297v] rimedio a questo male consiste tutto nell'eccitare il voto dei popoli a consultare, chiedere, opporre, deliberare.

Nella mutazione fatta all'articolo 26 pare notevole che è stata altrove lasciata alla libera facoltà del Sovrano l'elezione dei giudici e di tutti gli altri impiegati ed inservienti nei tribunali, sicché il ridirlo qui ristrettamente alla nomina dei giudici darà luogo ad eccitare alcuna di quelle spregevoli ma però fastidiose questioni che si fanno creare da chi maneggia le parole che purtroppo sono in moda.

Quest'articolo fu fatto unicamente per fissare l'abolizione delle grazie assurde che intervengono nei giudizi civili concedendo ad una parte ciò che contraddice l'altra, onde non parrebbe incongruo l'accordare che non vi si parlasse dei giudici giacché rispetto ad essi è stato [298] convenientemente parlato altrove.

Dopo l'articolo 28 si formeranno i seguenti articoli che si presentano in minuta per soddisfare a quanto viene indicato.

L'articolo 29 si ridurrà come viene indicato, proibendo nuovi feudi, l'ampliamento dei presenti tanto nel territorio che nella giurisdizione e la nuova collazione dei veglianti.

Il nuovo articolo 30 sarà ridotto come viene indicato e se ne dà annessa la minuta.

La variazione fatta all'articolo 31, che limita ad una somma le pensioni ma lasciandola in bianco, richiama ad osservare umilmente come volendo disporre ad arbitrio di questa somma converrebbe cassare la tenera espressione susseguente, che indica d'aver conosciuto per gravoso l'importare attuale della medesima.

* Cc. 81, numerate 296-300; bianche 285, 295, 301, 307-309, 312, 342-343.

¹ Copia della *Memoria ibidem*, cc. 302r-306r.

Inoltre si supplicherebbe a riflettere [298v] come la pensione che si possa sperare dopo una pubblicazione si fatta diventerà presto la sorgente di ogni corruttela che un giorno un cattivo ministero vorrà introdurre nella Costituzione e nei voti dei corpi pubblici, e questo si deve tanto più temere quanto che il titolo soave di beneficio gratuito o ricompensa generosa lusinga ogni buon sovrano quando, persuaso di fare un atto benefico, non può mai accorgersi di nutrire e favorire gli interessi e le vedute dell'iniquità ministeriale la quale non profitta mai meglio delle sue triste operazioni che appoggiandosi alla tenerezza e benignità del Cuore sovrano sempre consenziente all'aspetto del bene che se gli presenta.

Se si considera che sul conto della Corona nulla è stato detto contro le pensioni sembrerà forse congruo quanto è stato [299r] rispettosamente osservato altrove. Ed inoltre avvertasi come delle pensioni da accordarsi ai veri benemeriti nel servizio dello Stato ne è stata fatta speciale indicazione all'art. ... tra le cose di cui deve occuparsi l'Assemblea generale.

Quanto all'articolo 32 si aggiungerà l'atto di saldo o sia dichiarazione di soddisfazione, oppure in luogo di esso le domande o rimostranze occorrenti.

Anche sulla variazione dell'articolo 36, benché limitata alla facoltà di diminuire le imposizioni, semplificare le amministrazioni, dogane, gabelle, etc., pare che ricorra quanto è stato osservato rispetto ai tribunali di giustizia e che sia essenziale il farsi tali atti col voto pubblico, il quale non si opporrà mai quando l'operazione sia veramente utile; ed all'opposto una riforma che [299v] potrebbe apparire giovevole potrebbe indurre il bisogno di altri nuovi aggravii sempre perniciosi e più dolorosi, potrebbe sbilanciare l'equilibrio dei pesi pubblici, offendere li interessi di una branca di commercio giovando ad altri o nuocere ad alcuni luoghi dello Stato o ad alcuna classe dei popoli, e così tornare a diventare una operazione di quelle che appunto pare che la Costituzione vorrebbe evitare.

Per la variazione fatta all'articolo 38 pare che restringendosi a limitare la proibizione delle private perpetue possa ammettersi di esprimere anche le private temporarie e perciò si darà annessa nuova minuta di detto articolo.

Sulla aggiunta fatta dopo l'articolo 39 si darà annessa una nuova minuta rispetto alli [300r] debiti pubblici ed imprese e altri lavori di servizio pubblico, osservando intanto che quanto a tutto il resto si trova è stato detto a suo luogo e si renderà conto con annotazione dei motivi per i quali conviene chiudere ogni strada possibile a qualunque pretesto che suggerisse qualche provvista di grasse o altra simile operazione capace di sovvertire li stabilimenti fondamentali.

L'articolo 40 sarà ridotto a senso di quanto è stato variato.